



COMUNE DI CORBOLA
Provincia di Rovigo

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 10 Del 24-04-2020

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 19:05, presso il Palazzetto dello Sport, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma dell'art. 22 e art. 26 del Regolamento del Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta non aperta al pubblico (DPCM del 8 – 9 – 11 – 22 marzo 2020, 1 – 14 aprile 2020 e ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 40 del 13.04.2020) per garantire il rispetto delle vigenti disposizioni statali e regionali, dirette al contrasto della diffusione epidemiologica del virus COVID-19.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DOMENEGHETTI MICHELE	P	STOPPA ALBERTO	P
BOVOLENTA VALENTINA	P	LESCIO VANESSA	P
RONCON STEFANO	P	DOATI ROSSANO	P
MOSCA MASSIMO	P	BOVOLENTA VALENTINA	P
GRAMOLELLI LUCILLA	P	TOSATO ANNA PAOLA	P
DORGIA ANTONELLA	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor DOMENEGHETTI MICHELE in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIBILARO GERLANDO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

MOSCA MASSIMO

TOSATO ANNA PAOLA

Immediatamente eseguibile	S	Comunicata ai Capigruppo	N
---------------------------	---	--------------------------	---

Il Sindaco spiega che viene proposta la conferma delle tariffe in vigore nell'esercizio 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in base al quale: *"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati."*;

Rilevato che il termine del 30 aprile 2020 di cui al precedente periodo è stato differito al 30 giugno 2020 a norma dell'articolo 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (pubblicato sulla GU Serie Generale n.70 del 17 marzo 2020);

DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 24-04-2020 Comune di Corbola

Rilevato altresì che Il comma 5 del richiamato articolo 107 ha poi previsto che "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

Dato atto che ad oggi il Gestore del Servizio – Ecoambiente Srl – non ha trasmesso a questo Ente la proposta di piano finanziario relativo alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e, considerato, inoltre il contesto socio economico caratterizzato da una condizione di crisi dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID -19, che suggerisce di ponderare con la dovuta maggiore tempistica i riflessi di detta emergenza sui presunti costi e ricavi;

Considerato dunque di confermare per l'anno 2020 le tariffe TARI adottate per l'anno 2019 in base a quanto disposto al paragrafo precedente;

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), considerato ancora valido anche se inserito all'interno di un regolamento più ampio approvato in occasione della nascita della IUC con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 23.07.2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

Dato atto che a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

Rilevato che l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Dato atto che in base all'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, la misura del tributo provinciale di

DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 24-04-2020 Comune di Corbola

cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 30 del 14.04.2020 di approvazione dello schema di Bilancio Triennale 2020/2022;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico e contabile da parte del Responsabile del Servizio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

Con voti favorevoli n. 11 contrari n. 0 astenuti n. 0 espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 prevedendo la possibilità di ripartire l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 in tre anni, a decorrere dal 2021;
- 3) Di dare atto che le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, confermate con il presente provvedimento anche per l'anno 2020 risultano essere le seguenti:

➤ **UTENZE DOMESTICHE:**

NUCLEO FAMILIARE	QUOTA FISSA (€/mq/anno)	QUOTA VARIABILE (€/anno)
1 componente	0,75	41,39
2 componenti	0,87	121,41
3 componenti	0,96	155,22
4 componenti	1,03	204,88
5 componenti	1,10	234,55

DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 24-04-2020 Comune di Corbola

6 o più componenti	1,16	276,63
--------------------	------	--------

➤ **UTENZE NON DOMESTICHE:**

CATEGORIE DI ATTIVITA'		QUOTA FISSA (€/mq/anno)	QUOTA VARIABILE (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,66	0,77
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,03	1,20
3	Stabilimenti balneari	0,75	0,88
4	Esposizioni, autosaloni	0,55	0,65
5	Alberghi con ristorante	1,65	1,94
6	Alberghi senza ristorante	1,03	1,21
7	Case di cura e riposo	1,29	1,51
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,46	1,71
9	Banche ed istituti di credito	0,75	0,88
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,42	1,68
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,96	2,03
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,33	1,57
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,48	1,75
14	Attività industriali con capannoni di produzione	1,17	1,38
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,41	1,64
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,24	7,31
17	Bar, caffè, pasticceria	4,70	5,50
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,64	3,11
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,10	3,62
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,82	9,17
21	Discoteche, night club	1,96	2,30

- 4) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Rovigo;
- 5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Successivamente, il Consiglio Comunale, a seguito nuova votazione, con voti favorevoli n. 11 contrari n. 0 astenuti n. 0,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D. Lgs. 267/2000.

PARERE: Favorevole di REGOLARITA' TECNICA in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio attesta l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo, sia in capo all'istruttore, come da attestazione del medesimo agli atti;

Data: 18-04-2020

Il Responsabile del servizio
F.to CREPALDI SARAH

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000.

Con il rilascio del parere favorevole di regolarità contabile della presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio attesta l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo, sia in capo all'istruttore, come da attestazione del medesimo agli atti;

Data: 18-04-2020

Il Responsabile del servizio
F.to MANTOVANI ELIANA

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Arch.DOMENEGHETTI MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIBILARO GERLANDO

È copia conforme all'originale.
Lì, 13-05-2020



IL FUNZIONARIO INCARICATO
Mantovani Eliana

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(art.124 D.lgs 18.08.200 n. 267)

Il sottoscritto messo comunale

Attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15 giorni consecutivi (*art.32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69*).
Lì 13-05-2020

IL MESSO COMUNALE
F.to

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/2000.

Lì, 24-04-2020

Il Responsabile Incaricato
F.to MANTOVANI ELIANA

ESECUTIVITÀ

(art.134 comma 3 D.lgs 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

Il Responsabile Incaricato
F.to MANTOVANI ELIANA